



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE TASSE DI CONCESSIONE DELL'ATTINENZA COMUNALE

Il Municipio di Pura, richiamati:

- l'art. 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit);
- gli artt. 20 e 24 cpv. 4 della Legge cantonale sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit);
- gli artt. 12 e 20 del Regolamento di applicazione sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit);
- gli artt. 192 Legge organica comunale (LOC) e 44 Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale (RALOC);
- la risoluzione municipale no. 1841 del 23 dicembre 2013

Art. 1 Campo di applicazione

¹La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle spese sopportate dai servizi comunali per l'esame, la gestione ed evasione delle domande di concessione dell'attinenza comunale per confederati e stranieri.

Art. 2 Ammontare delle tasse

¹Per i diversi tipi di procedura il Municipio percepisce le seguenti tasse:

- | | |
|---|-----------|
| a) Procedura ordinaria per stranieri senza esame | |
| Persone che al momento della domanda sono maggiorenni | Fr. 650.- |
| Persone che al momento della domanda sono minorenni | Fr. 450.- |
| Coniuge che deposita una domanda congiunta | Fr. 500.- |
| b) Procedura ordinaria per stranieri con esame | |
| Persone che al momento della domanda sono maggiorenni | Fr. 900.- |
| Persone che al momento della domanda sono minorenni | Fr. 700.- |
| Coniuge che deposita una domanda congiunta | Fr. 750.- |
| Ripetizione dell'esame | Fr. 250.- |
| c) Procedura ordinaria per confederati | Fr. 450.- |
| d) Procedura agevolata per stranieri | Fr. 300.- |
| e) Procedura agevolata per confederati | Fr. 300.- |

²La tassa può essere proporzionalmente aumentata qualora l'esame, la verifica e la decisione sulla domanda dovessero comportare atti di istruzione supplementari o altri accertamenti presso autorità cantonali e federali.

Art. 3 Riscossione

¹Le tasse devono essere pagate prima che il Municipio sottoponga il messaggio al Consiglio comunale per le decisioni di sua competenza.

²Le tasse sono esigibili indipendentemente dall'esito della procedura.

³Qualora il/la candidato/a ritiri la domanda di naturalizzazione prima del preavviso municipale e prima di un eventuale esame (procedura ordinaria con esame), il 20% della tassa è restituita al/la candidato/a.

Art. 4 Entrata in vigore

¹Trascorso il termine di ricorso, la presente ordinanza entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2014, sia per le nuove procedure sia per quelle pendenti per le quali non è ancora stata fissata una tassa.

Art. 5 Disposizioni finali

¹La presente ordinanza abroga tutte le precedenti disposizioni al riguardo.

²Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

³Data di pubblicazione agli albi: 24 dicembre 2013

Il Sindaco
Paolo Ruggia

PER IL MUNICIPIO:



Il Segretario
Andrea Sciolti

Pura, 23 dicembre 2013